CAMERA DEI DEPUTATI N. 1381

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHETTINO

Norme per l'utilizzazione del titolo professionale di « commercialista »

Presentata il 4 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira ad evitare qualsiasi abuso nell'uso del titolo professionale, ormai inflazionato, di « commercialista ». Detto titolo viene infatti usato indifferentemente da più categorie professionali, per cui non risulta tutelato l'interesse della collettività né la dignità professionale di chi legittimamente lo detiene e lo usa. Già il Ministro di grazia e giustizia, con circolare n. 171/2406 del 29 luglio 1953, ritenne di dover chiarire che: « Non è consentito ai Ragionieri, siano o meno iscritti nell'Albo, far uso della qualifica di "Ragioniere Commercialista" in luogo di quella di Ragioniere e Perito commerciale » loro attribuita dal vigente ordinamento professionale.

Si osserva che la qualifica di « ragioniere commercialista » o la semplice qualifica di « commercialista » sicuramente ingenera l'errata opinione che coloro che la usano sono abilitati sia all'esercizio della professione di ragioniere sia a quella di dottore commercialista. Occorre, pertanto, che una disposizione legislativa assegni al titolo professionale la funzione specifica di qualificare inequivocabilmente la competenza tecnica del professionista che è autorizzato ad adoperarlo, in quanto in possesso del previsto titolo di abilitazione, oltre che di iscrizione al relativo albo professionale.

Il Ministro di grazia e giustizia nel precisare, con la circolare citata, le ragioni per cui non veniva consentito l'uso della qualifica di « commercialista » in aggiunta a quella di « ragioniere », considerava che: « L'aggiunta al termine "ragioniere" dell'aggettivo "commercialista" non è giustificata dall'esigenza di meglio precisare l'am-

bito delle attribuzioni demandate alla professione, dato che la qualifica legale (ragioniere e perito commerciale) basta a risolvere, in modo esplicito, il riconoscimento delle particolari competenze in materia commerciale di chi fa uso di detto titolo ».

La presente proposta di legge mira a risolvere definitivamente ogni contrasto tra i consigli nazionali degli ordini professionali interessati e consente di evitare che, in assenza di una precisa norma in materia, il titolo di « commercialista » possa essere usato anche da professionisti non appartenenti né all'ordine dei dottori commercialisti, né a quello dei ragionieri e periti commerciali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il titolo professionale di dottore commercialista, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e successive modificazioni, è da considerare equivalente alla dizione abbreviata di « commercialista ».

2. Il titolo di commercialista, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti che risultino regolarmente iscritti all'ordine professionale, istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e successive modificazioni.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1381
Lire 500